

Civile—Incidente stradale—Responsabilità dell'Ente proprietario della Strada a titolo di custodia — L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all'art. 2051 del codice civile, dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. La responsabilità dell'Ente è esclusa solo dal caso fortuito.

In merito alla responsabilità della Pubblica Amministrazione sui beni di proprietà, comprese le strade, si rileva come l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all'art. 2051, dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza. Il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno. Sono questi i principi rinvenibili nella Ordinanza, 31/10/2017, n. 25837 della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, che si pone nel solco di una consolidata giurisprudenza affermatasi in subiecta materia, che ha trovato espressione, tra le altre, in Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 295/2015 secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo essendo sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza". I Giudici di Piazza Cavour sulla questione indicavano l'Anas l' unica responsabile del sinistro, in quanto ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada avrebbe dovuto "per un verso diligentemente controllare le condizioni della strada, controllare anche le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l' insorgenza di situazioni di pericolo, e, per altro verso non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito". Ne consegue che onere del danneggiato sarà quello di dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. La prova liberatoria spetta all'Ente; in difetto, l'Ente è responsabile del danno. Infatti, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche, ovvero, sia stata colposa e non prevedibile da parte del custode. La pronuncia in commento si pone a sostegno di passati orientamenti giurisprudenziali: Cass. n. 7125/2013, Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 2660/2013, secondo cui, una volta dimostrate le circostanze del nesso causale da parte del danneggiato, incombe sul custode l'onere di provare il caso fortuito, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, deve risultare idoneo ad interrompere il nesso causale).

(Rif. Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Ordinanza, 31/10/2017, n. 25837)